Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 settembre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone; 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(11416)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1972, n. **1205**.

Istituzione della sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di San Marco Argentano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento degli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1964, relativo alla costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e per geometri;

Considerato che dal 1° ottobre 1968 funziona di fatto l'istituto tecnico sotto indicato;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto, determinata dalla urgenza di provvedere alla istruzione di un numero tale di alunni presenti in loco da richiedere l'improrogabile istituzione di un istituto tecnico commerciale e per geometri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituita la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo di San Marco Argentano.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 è stabilito nella misura di L. 61.400.000.

La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1972

LEONE

MISASI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 28. — VALENTINI

Tabella organica dell'istituto tecnico commerciale e per geometri di S. Marco Argentano

Numero dei corsi completi 2 { 1 della sezione commerciale; 1 della sezione geometri }

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento . . .	1	—	—
Religione	—	1	—
Sezione commerciale			
Lingua italiana, storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Prima lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso ed in quelle del corso per geometri
Seconda lingua straniera	1	—	Nelle classi del corso
Matematica, matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	1	—	Nelle classi del corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica	1	—	Nelle classi del corso
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	1	—	Nelle classi del corso
Computisteria e tecnica commerciale. Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	1	—	Nelle classi del corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	1	—	Nelle classi del corso
Dattilografia	—	1	—
Stenografia	—	1	—
Sezione geometri			
Lingua italiana, storia ed educazione civica	1	—	Nella I e II classe del corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Geografia e scienze naturali	—	1	—
Lingua straniera	—	—	Da affidarsi al titolare della sezione commerciale
Matematica - Fisica ed esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Chimica ed esercitazioni	—	1	—
Disegno tecnico ed architettonico (ruolo B)	—	1	—
Elementi di agricoltura. Economia e contabilità. Estimo ed esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	1	—	Nelle classi del corso
Elementi di diritto	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

La presente tabella organica sostituisce la tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica n 1106 del 3 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti **il 15 novembre 1967, registro n. 214, foglio n. 148**

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1972, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Campania »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Francesco Crupi;

Vista la designazione effettuata dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dott.ssa Antonina Troiani è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Campania », in sostituzione del dott. Francesco Crupi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1973
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 285

(11090)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Liguria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Vittorio Agarinis;

Vista la designazione effettuata dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Vincenzo Attardi è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Liguria », in sostituzione del dott. Vittorio Agarinis.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1973
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 286

(11089)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1973.

Iscrizione del personale dipendente dell'ETFAS, ente di sviluppo in Sardegna, alla Cassa per le pensioni degli enti locali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1951, n. 265, che reca norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a territori della Sardegna e sulla istituzione dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna;

Vista la legge n. 600 in data 9 luglio 1957, contenente disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli enti e sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano;

Vista la deliberazione consiliare n. 7122 in data 12 giugno 1963 dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, con la quale si propone d'iscrivere i propri dipendenti presso la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379;

Visto che ai sensi dell'art. 39 della citata legge, ferme restando le vigenti norme stabilite in materia dell'iscrizione obbligatoria o facoltativa agli istituti di previdenza, è data facoltà, tra gli altri, agli enti di diritto pubblico di iscrivere alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali il proprio personale;

Vista la nota n. 42064, in data 18 ottobre 1965, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale si comunica di non aver nulla in contrario a concedere la propria adesione alle delibere adottate dagli enti e sezioni di riforma fondiaria, in ordine all'esercizio della facoltà di iscrizione del personale dipendente alla C.P.D.E.L., a norma dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, sull'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Vista la nota n. 108204 del 26 marzo 1968, con la quale il Ministero del tesoro ha fatto presente che la deliberazione n. 7122 del 12 giugno 1963 va integrata come segue:

« Nei riguardi del personale che opti per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, cessa l'eventuale trattamento di particolari fondi di previdenza o di conti individuali o di altre forme, comunque previste, che abbia carattere integrativo del trattamento di pensione a carico della predetta Cassa e, conseguentemente, cessa anche il versamento dei relativi contributi.

I trattamenti maturati o le somme accreditate nei conti alla data di opzione saranno corrisposti al dipendente all'atto della definitiva cessazione dal servizio, salvo che i relativi importi vengano destinati al riscatto di servizi e periodi secondo le norme vigenti per le casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

In conformità poi a quanto richiesto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel testo delle deliberazioni occorrerà anche far risultare che nei riguardi del personale degli enti in parola che viene iscritto alla predetta Cassa pensioni, permane l'obbligo dell'assicurazione contro la tubercolosi, dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i dipendenti non di ruolo, nonchè del versamento del contributo all'E.N.A.O.L.I. »;

Vista la delibera consiliare n. 12277 del 29 novembre 1972, dell'ETFAS, ente di sviluppo in Sardegna - Cagliari, con la quale vengono accolte e sanzionate le integrazioni alla precedente deliberazione consiliare n. 7122 del 12 giugno 1963, secondo quanto stabilito dal Ministero del tesoro con la citata nota n. 108204 del 26 marzo 1968;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e dell'art. 10 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sono approvate le delibere consiliari dell'ETFAS, ente di sviluppo in Sardegna, n. 7122 del 12 giugno 1963 e n. 12277 del 29 novembre 1972 relative all'esercizio della facoltà di iscrizione del personale dipendente alla « Cassa pensioni dipendenti enti locali ».

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

(11179)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Rossano Veneto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 novembre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il complesso arboreo nel centro abitato di Rossano Veneto (Vicenza);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rossano Veneto;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della signora Chiminelli Anna Maria in Maggia, e dei signori Chiminelli Baldassare, Alessandro e Vittorio, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la sua non comune bellezza, per le essenze arboree che la arricchiscono ed altresì perchè costituisce una attraente zona di verde ed un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Il complesso arboreo del centro abitato sito nel territorio del comune di Rossano Veneto, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

mappali numeri 829, 360, 824, 17, 751, 826, sezione *U*, foglio 3, del catasto del comune di Rossano Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Rossano Veneto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 giugno 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Verbale della seduta della commissione tenutasi presso l'amministrazione provinciale di Vicenza il 10 novembre 1970 con il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) ROSSANO VENETO: complesso arboreo nel centro abitato.

(*Omissis*).

Pertanto, con astensione del sindaco, la commissione stabilisce di proporre l'apposizione del vincolo sul predetto complesso, ai sensi del punto 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del punto 4 dell'art. 9 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, sulla zona così censita in catasto del comune di Rossano Veneto, come risulta dall'allegata planimetria:

Sezione *U*, foglio 3, mappali numeri 829, 360, 824, 17, 751, 826.

(*Omissis*).

(11261)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante l'autostrada lungo lo Scrivia, sita nei comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia e Cassano Spinola.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Alessandria per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 novembre 1970 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il percorso dell'autostrada lungo lo Scrivia, sita nei comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia e Cassano Spinola;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge agli albi dei comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia, Cassano Spinola;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sindaco del comune di Novi Ligure, dal sindaco del comune di Tortona e da alcuni proprietari di terreni siti nei comuni di Novi Ligure, Tortona, Pozzolo Formigaro, Villalvernia e Cassano Spinola, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico in quanto è caratterizzata oltre che dal significativo elemento fluviale, da un territorio ricco di peculiarità naturali che ricordano i similari e migliori aspetti della Borgogna per quanto riguarda la parte lungo il versante sinistro del fiume, mentre il lato opposto presenta un avvicendarsi di movimentati e pittoreschi rilievi di tipo appenninico che assume una particolare importanza anche perchè inserito in un paesaggio di tranquilla e riposata bellezza, di cui costituisce significativo elemento di animazione. Essa, pertanto, costituisce un quadro naturale di eccezionale valore ambientale e paesistico per la bellezza della sua conformazione orografica, per la varietà e disposizione della vegetazione e per la calma e pittoresca composizione degli abitati e delle case che la punteggiano;

Decreta:

La zona circostante il percorso dell'autostrada lungo lo Scrivia sita nel territorio dei comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia e Cassano Spinola, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal torrente Scrivia nel punto di giunzione fra il foglio LXXII ed il foglio LXXIII del comune di Tortona, segue il confine superiore del foglio LXXIII fino alla strada provinciale Novi-Mortare, prosegue lungo la strada provinciale fino all'incrocio con la strada comunale Bettole verso sud incontrando la strada comunale Vecchia di Pozzolo, segue tale strada comunale fino alla vicinale dei Molini che costituisce il confine con il territorio di Pozzolo Formigaro.

Verso sud prosegue lungo la strada vicinale verso Scrapotti fino al confine del foglio VIII, segue la linea divisoria fra il foglio XII e l'VIII, scende a sud lungo la strada dei Brusadini, poi dei Ronchetti fino alla strada comunale del Bissone, coincide con il percorso della strada dei Ronchetti fino alla linea di demarcazione fra il foglio XXI ed il foglio XXII, fra il foglio XXV e il XXII. Dal punto d'incontro di tale linea con il confine del foglio XXVII, seguendo una linea retta immaginaria raggiunge l'incrocio fra la strada vicinale vecchia di Cassano e la strada vicinale di Cassano che segue (in comune di Novi Ligure) fino alla linea divisoria fra il foglio XVII ed il foglio XVIII del comune di Novi Ligure. In tale linea divisoria verso sud prosegue fino alla strada comunale Vodasca che percorre fino alla strada comunale della Stradella che segue fino alla provinciale Novi-Cassano.

Percorre detta strada provinciale fino allo Scrivia e risale a nord lungo lo Scrivia fino al torrente Predassa, in comune di Cassano Spinola.

Segue il torrente Predassa fino alla strada vicinale Fosse che percorre fino al rio Merleto. Prosegue lungo il rio Merleto fino alla strada statale dei Giovi dalla quale prosegue lungo la strada vicinale del Ritiro fino al confine con il comune di Gavazzana.

Risale a nord seguendo il confine del comune di Gavazzana, poi del comune di S. Agata Fossili, fino al confine con il comune di Carezzano. Prosegue fino al punto d'incrocio fra il confine del comune di Villalvernia e quello di Carezzano, avanza verso nord lungo tale confine fino al confine tra il comune di Tortona e quello di Carezzano. Segue detto confine fino alla linea divisoria fra i comuni di Tortona e Paderna, prosegue fino al confine fra Tortona e Spineto Scrivia e conclude il percorso al punto di partenza sempre seguendo il confine del comune di Tortona con i comuni di Spineto Scrivia e poi Carbonara Scrivia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che i comuni di Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Villalvernia e Cassano Spinola, provvedano alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza ai monumenti comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 giugno 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Alessandria

L'anno 1970, il mese di novembre, il giorno 25, alle ore 10, previa regolare convocazione a mezzo di lettera raccomandata in data 9 novembre 1970, si è riunita, in una sala dell'amministrazione provinciale di Alessandria, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per trattare degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) comuni di TORTONA, POZZOLO FORMIGARO, NOVI LIGURE, VILLALVERNIA, CASSANO SPINOLA: *tutela paesistica della zona circostante il percorso dell'autostrada lungo lo Scrivia.*

(*Omissis*).

La commissione delibera di includere nell'elenco delle località soggette ai disposti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, la zona circostante il percorso dell'autostrada lungo lo Scrivia compresa entro i seguenti limiti:

partendo dal torrente Scrivia nel punto di giunzione fra il foglio LXXII ed il foglio LXXIII del comune di Tortona, segue il confine superiore del foglio LXXIII fino alla strada provinciale Novi-Mortare, prosegue lungo la strada provinciale fino all'incrocio con la strada comunale Bettole verso sud incontrando la strada comunale vecchia di Pozzolo, segue tale strada comunale fino alla vicinale dei Molini che costituisce il confine con il territorio di Pozzolo Formigaro.

Verso sud prosegue lungo la strada vicinale verso Scrapotti fino al confine del foglio VIII, segue la linea divisoria fra il foglio XII e l'VIII, scende a sud lungo la strada dei Brusadini, poi dei Ronchetti fino alla strada comunale del Bissone, coincide con il percorso della strada dei Ronchetti fino alla linea di demarcazione fra il foglio XXI ed il foglio XXII, fra il XXV e il XXII. Dal punto d'incontro di tale linea con il confine del foglio XXVII, seguendo una linea retta immaginaria raggiunge l'incrocio tra la strada vicinale vecchia di Cassano e la strada vicinale di Cassano che segue (in comune di Novi Ligure) fino alla linea divisoria fra il foglio XVII ed il foglio XVIII del comune di Novi Ligure. In tale linea divisoria verso sud prosegue fino alla strada comunale Vodasca che percorre fino alla strada comunale della Stradella che segue fino alla provinciale Novi-Cassano.

Percorre detta strada provinciale fino allo Scrivia e risale a nord lungo lo Scrivia fino al terrente Predassa, in comune di Cassano Spinola.

Segue il torrente Predassa fino alla strada vicinale Fosse che percorre fino al rio Merleto. Prosegue lungo il rio Merleto fino alla strada statale dei Giovi dalla quale prosegue lungo la strada vicinale del Ritiro fino al confine con il comune di Gavazzana.

Risale a nord seguendo il confine del comune di Gavazzana, poi del comune di S. Agata Fossili, fino al confine con il comune di Carezzano. Prosegue fino al punto d'incrocio fra il confine del comune di Villalvernia e quello di Carezzano, avanza verso nord lungo tale confine fino al confine tra il comune di Tortona e quello di Carezzano. Segue detto confine fino alla linea divisoria fra i comuni di Tortona e Paderna, prosegue fino al confine fra Tortona e Spineto Scrivia e conclude il percorso al punto di partenza sempre seguendo il confine del comune di Tortona con i comuni Spineto Scrivia e poi Carbonara Scrivia.

(*Omissis*).

(11260)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1973.

Sostituzione di un componente la commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955, pubblicato l'8 novembre 1955 nel n. 257 della *Gazzetta Ufficiale*, concernente la istituzione della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Considerato che l'avv. Alberto Asquini, a suo tempo designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è recentemente deceduto ed occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Tenuto conto che l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con nota n. 4386 del 14 maggio 1973 ha designato quale proprio rappresentante, in sostituzione dell'avv. Alberto Asquini, l'avv. Renzo Morera;

Decreta:

L'avv. Renzo Morera è nominato membro della commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, in sostituzione dell'avv. Alberto Asquini, deceduto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1973

Il Ministro: FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1973
Registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 284

(11166)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione e conversione della S.p.a. Montefibre per gli stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Montefibre, del gruppo Montedison, ha predisposto un piano di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione delle attività produttive svolte negli stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli;

Considerato che il piano suddetto è stato concordato in data 7 aprile 1973 fra la S.p.a. Montedison e la S.p.a. Montefibre, da una parte, e la federazione CGIL-CISL-UIL e la Federazione unitaria lavoratori chimici, dall'altra, con la partecipazione dei rappresentanti regionali e provinciali di categoria e dei delegati dei consigli di fabbrica delle unità Montefibre;

Considerato che per effetto dell'attuazione del piano, il quale prevede una successione di fasi nell'arco di due anni a partire dal secondo trimestre del 1973, si determineranno nei vari stabilimenti sospensioni di lavoratori, di cui è previsto il reimpiego, o eventuali riduzioni di orario di lavoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Uditi i pareri degli uffici regionali di Milano, Torino, Aosta, Venezia, Perugia e Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione della S.p.a Montefibre per gli stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli.

Il presente decreto ha effetto dal 14 maggio 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(11273)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1973.

Modifiche al decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto l'art. 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernente modifiche e integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli impiegati civili della difesa;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche al decreto ministeriale anzidetto;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto ministeriale 30 settembre 1966, indicato nelle premesse, sono apportate le seguenti modifiche:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2. — L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli impiegati civili del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

pubbliche relazioni e compiti di segreteria del direttore generale; trattazione delle pratiche che il direttore generale avoca a sé; organizzazione e automazione dei servizi; razionalizzazione e modernizzazione delle tecniche di lavoro; studi, coordinamento, relazioni sull'attività della Direzione generale; rapporti con l'Ufficio per la riforma della pubblica amministrazione e la segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione; raccolta e tenuta del massimario; onorificenze, statistica, pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; servizi di economato e generali; ricezione smistamento e inoltro della corrispondenza.

Ufficio del capo del personale:

adempimenti connessi alla compilazione dei rapporti informativi, alla regolare tenuta dei fascicoli personali e degli stati matricolari, alla verifica e controllo dei relativi atti, al rilascio ed alla parifica degli stati matricolari. Attività certificativa.

Ufficio segreteria del consiglio di amministrazione:

adempimenti relativi alle convocazioni del consiglio di amministrazione; raccolta degli elementi di valutazione da sottoporre al consiglio stesso; redazione, perfezionamento e conservazione dei verbali delle sedute.

Ufficio disciplina:

pratiche relative alla disciplina del personale impiegatizio.

Divisioni che trattano lo stato giuridico, lo svolgimento della carriera e le posizioni economiche individuali dei magistrati militari, dei professori ed assistenti delle accademie ed istituti militari, degli impiegati delle carriere direttive e di concetto:

1ª Divisione: stato giuridico;
2ª Divisione: svolgimento della carriera;
3ª Divisione: posizioni economiche individuali.

Divisioni che trattano lo stato giuridico, lo svolgimento della carriera e le posizioni economiche individuali degli impiegati delle carriere esecutive amministrative:

4ª Divisione: stato giuridico;
5ª Divisione: svolgimento della carriera;
6ª Divisione: posizioni economiche individuali.

Divisioni che trattano lo stato giuridico, lo svolgimento della carriera e le posizioni economiche individuali degli impiegati delle carriere esecutive tecniche, degli agenti dei fari, delle carriere ausiliarie del personale non di ruolo, nonchè le pratiche I.N.P.S.:

7ª Divisione: stato giuridico e svolgimento della carriera;

8ª Divisione: posizioni economiche individuali; personale non di ruolo; pratiche I.N.P.S.

Divisioni che trattano la materia relativa all'assunzione, all'impiego, ai trattamenti economici e al bilancio:

9ª Divisione: concorsi pubblici di ammissione ed impiego del personale delle carriere direttive e di concetto;

10ª Divisione: concorsi pubblici di ammissione ed impiego del personale delle carriere esecutive ed ausiliarie; assunzioni speciali;

11ª Divisione: trattamenti economici, bilancio.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

Art. 3. — L'Ufficio del direttore generale, l'ufficio disciplina e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

Gli uffici e le divisioni dispongono di un archivio.

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4. — Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, il quale lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate, nonchè dal capo del personale, il quale ha anche la vigilanza sull'ufficio segreteria del consiglio di amministrazione.

Per l'azione ispettiva e di vigilanza su più divisioni, il direttore generale si avvale di dirigenti superiori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro: TANASSI

(11311)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1973.

Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni e impianti nelle zone contigue all'aeroporto di Bologna.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo del codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visto il decreto interministeriale n. 53 del 15 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 83 del 30 marzo 1968, col quale sono state determinate le caratteristiche dell'aeroporto di Bologna ai sensi dell'art. 714-*bis* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio dei comuni di: Bologna dal 18 marzo 1969 al 17 maggio 1969; Calderara di Reno dal 21 gennaio 1969 al 21 marzo 1969, e relativa ad una prima parte soltanto delle limitazioni da porre in essere in base alla legge 4 febbraio 1963, n. 58. Il comune di Bologna ha eseguito, contemporaneamente la formalità della pubblicazione della mappa relativa ai terreni appartenenti alla frazione di Borgo Panigale;

Considerato che avverso la determinazione delle zone soggette a limitazioni ed al decreto ministeriale n. 176 del 22 luglio 1965 ha presentato opposizione la seguente ditta: Benelli Clara, via del Monte, 8, Bologna;

Osservato che:

il decreto ministeriale del 22 luglio 1965, che stabiliva le caratteristiche dell'aeroporto di Bologna, ed al quale la ditta ricorrente ha fatto esclusivo riferimento nel gravame, è stato sostituito a tutti gli effetti dal decreto interministeriale n. 53 del 15 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1968;

al punto 1) dell'opposizione la ditta contesta che l'aeroporto sia effettivamente aperto al traffico strumentale e notturno, come indicato nelle caratteristiche, ma tale affermazione non è comprovata e quindi l'affermazione non è da ritenersi fondata;

al punto 2) del gravame è lamentata l'eccessiva estensione della zona di terreno corrispondente alla parte colorata in azzurro sulla mappa, ma al riguardo si deve osservare che l'estensione dei vincoli è proporzionata ai valori goniometrici e lineari che caratterizzano l'aeroporto e dunque la richiesta della ditta di riduzione dei vincoli stessi non può essere accolta;

infine, al punto 3) dell'opposizione la ditta lamenta la violazione dell'art. 715-*ter* del codice della navigazione, in quanto la notizia relativa alla pubblicazione della mappa presso il comune di Bologna è apparsa sul Foglio annunzi legali di quella provincia con una settimana di anticipo rispetto alla data di effettivo inizio della formalità, 18 marzo 1965, e quindi in tempo diverso da quello indicato dalla norma, che prescrive l'adempimento dell'obbligo entro i primi quindici giorni dalla pubblicazione stessa;

la circostanza non può, però, essere invocata dalla ricorrente per inferire il vizio del procedimento seguito in quanto la sua proprietà ricade nel foglio catastale n. 51 del comune di Calderara di Reno;

Ritenuta la necessità e la legittimità delle limitazioni imposte;

Decreta:

L'opposizione proposta, di cui alle premesse, è rigettata.

La mappa di cui sopra, relativa alle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti nella vicinanza dell'aeroporto di Bologna, è esecutiva, con annotazione apposta dall'ufficio competente sulla mappa stessa.

Il presente decreto, che sostituisce a tutti gli effetti il decreto ministeriale n. 79 del 21 luglio 1971 che, pertanto, deve ritenersi annullato, sarà notificato alla ditta ricorrente nelle forme di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
BOZZI

(11203)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Walter W. Wilson, console di Gran Bretagna a Torino.

(11275)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. José Manuel Peixoto de Villas Boas de Vasconcelos Faria, console generale del Portogallo a Milano.

(11276)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Umberto Verga, vice console onorario di Haiti a Milano.

(11277)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Norman Wallace Boyd, console del Canada a Milano.

(11278)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Joaquin Martinez-Correcher, capo della sezione consolare di Spagna a Roma.

(11279)

In data 20 agosto 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Keith Ronald Fisher Carter, vice console del Canada a Milano.

(11280)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montemitro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1973, il comune di Montemitro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.167.049, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11295)

Autorizzazione al comune di Racalmuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1973, il comune di Racalmuto (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 215.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11296)

Autorizzazione al comune di Sambuca di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1973, il comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11297)

Autorizzazione al comune di S. Giovanni in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1973, il comune di S. Giovanni in Galdo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.338.437, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11298)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, è vacante la seconda cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11352)

Vacanza della seconda cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università abruzzese « G. d'Annunzio » di Chieti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università abruzzese « G. d'Annunzio » di Chieti, è vacante la seconda cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11354)

Vacanza delle cattedre di politica economica e finanziaria e di dottrina dello Stato presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Pavia, sono vacanti le cattedre di politica economica e finanziaria e di dottrina dello Stato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11353)

Vacanza della prima cattedra di clinica otorinolaringoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, è vacante la prima cattedra di clinica otorinolaringoiatrica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11318)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione a miscelare l'acqua minerale nazionale « Panna »

Con decreto n. 1409 del 10 settembre 1973 la S.p.a. « Sorgente Panna », con sede in Firenze, lungarno Vespucci, 68, è autorizzata a mettere in vendita per uso di bevanda, l'acqua minerale nazionale denominata « Panna », miscelata con l'acqua proveniente dalla polla n. 3, sita in località Prataprugnoli del comune di Scarperia nell'ambito della stessa concessione mineraria.

L'acqua verrà imbottigliata in recipienti con le medesime caratteristiche di quelli autorizzati con i decreti n. 945, n. 946 e n. 1277 citati nella premessa. Le etichette saranno uguali per formato, dimensioni, colori, caratteri e diciture a quelle autorizzate coi detti decreti salvo che per quanto riguarda le indicazioni relative alle analisi chimico-fisiche, chimiche e batteriologiche.

Nel riquadro sinistro delle etichette autorizzate con i decreti n. 945 e n. 946 del 2 febbraio 1968, e nella parte destra delle etichette autorizzate con decreto n. 1277 del 27 maggio 1972, figureranno i dati relativi alla nuova analisi chimica e fisico-chimica effettuata il 27 gennaio 1973 nel reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze. Nel riquadro destro, in alto, delle etichette autorizzate con i decreti n. 945 e n. 946, e nella parte sinistra delle etichette autorizzate con decreto n. 1277, figurerà il giudizio di purezza batteriologica formulato il 26 febbraio 1973 dal reparto medico-micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite dai decreti citati.

(11238)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Corso dei cambi del 24 settembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	565,25	565,25	564,40	565,25	564 —	565,20	565 —	565,25	565,25	565,25
Dollaro canadese . . .	560,85	560,85	557,25	560,85	559 —	559,10	560,30	560,85	560,85	560,85
Franco svizzero .	187,81	187,81	187,30	187,81	187,40	187,90	187,80	187,81	187,81	187,81
Corona danese .	98,40	98,40	98,80	98,40	99 —	99,15	98,30	98,40	98,40	98,40
Corona norvegese .	102,41	102,41	102,35	102,41	102 —	102,60	102,35	102,41	102;41	102,41
Corona svedese .	134,90	134,90	135 —	134,90	134,50	134,80	134,85	134,90	134,90	134,90
Fiorino olandese	222,49	222,49	222,30	222,49	222 —	222,40	222,23	222,49	222,49	222,49
Franco belga . .	15,4975	15,4975	15,57	15,4975	15,46	15,40	15,49	15,4975	15,49	15,49
Franco francese	133,395	133,395	133,30	133,395	133 —	133,30	133,54	133,395	133,39	133,39
Lira sterlina .	1370,10	1370,10	1369,25	1370,10	1365 —	1363 —	1369,40	1370,10	1370,10	1370,10
Marco germanico .	234,30	234,30	234,50	234,30	233,80	234,30	234,36	234,30	234,30	234,30
Scellino austriaco .	31,655	31,655	31,73	31,655	31,50	31,65	31,65	31,655	31,65	31,65
Escudo portoghese .	24,355	24,355	24,45	24,355	24,20	24,30	24,35	24,355	24,35	24,35
Peseta spagnola	9,9630	9,9630	9,97	9,9630	9,94	9,95	9,9590	9,9630	9,96	9,96
Yen giapponese	2,1330	2,1330	2,15	2,1330	2,14	2,10	2,13	2,1330	2,13	2,13

Media dei titoli del 24 settembre 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935 .	108,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione) .	90,175
» 5 % (Ricostruzione) .	95,25
» 5 % (Riforma fondiaria) .	94,80
» 5 % (Città di Trieste) .	95,475
» 5 % (Beni esteri) .	93,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	94,15
» 5,50 % » » 1968-83	91,975
» 5,50 % » » 1969-84	96,025
» 6 % » » 1970-85 .	98,65
» 6 % » » 1971-86	98,275
» 6 % » » 1972-87	98,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,075
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,575
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	94,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,60
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	100,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 settembre 1973

Valuta	
Dollaro USA .	565,125
Dollaro canadese .	560,575
Franco svizzero .	187,805
Corona danese	98,35
Corona norvegese .	102,38
Corona svedese .	134,875
Fiorino olandese	222,36
Franco belga .	15,494
Franco francese	133,467
Lira sterlina .	1369,75
Marco germanico .	234,33
Scellino austriaco .	31,652
Escudo portoghese	24,352
Peseta spagnola	9,961
Yen giapponese	2,131

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1973 al 30 giugno 1973 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE (settore riso) a norma di regomenti (CEE).

(in lire italiane per quintale)

Dal 1° *maggio* 1973 *al* 31 *maggio* 1973 *a norma dei regolamenti* (*CEE*) *n.* 1121/73, *n.* 1160/73, *n.* 1208/73, *n.* 1285/73 *e n.* 1380/73

Numero della tariffa	Statistica codice	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
			dall'1-5-1973 al 3-5-1973	dal 4-5-1973 al 10-5-1973	dall'11-5-1973 al 31-5-1973	dall'1-5-1973 al 3-5-1973	dal 4-5-1973 al 10-5-1973	dall'11-5-1973 al 31-5-1973
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	10.06-210	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		II. riso semigreggio:						
	10.06-250	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	10.06-410	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-430	b. a grani lunghi	2.798,75	2.541,88	2.419,38	1.131,88	990,63	923,13
		II. riso lavorato:						
	10.06-450	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-470	b. a grani lunghi	3.000,00	2.725,00	2.593,75	1.217,50	1.066,25	993,75
	10.06-500	C. rotture	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 1° *giugno* 1973 *al* 14 *giugno* 1973 *a norma dei regolamenti* (*CEE*) *n.* 1429/73, *n.* 1475/73 *e n.* 1511/73

Numero della tariffa	Statistica codice	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
			dall'1-6-1973 al 4-6-1973	dal 5-6-1973 al 7-6-1973	dall'8-6-1973 al 14-6-1973	dall'1-6-1973 al 4-6-1973	dal 5-6-1973 al 7-6-1973	dall'8-6-1973 al 14-6-1973
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	10.06-210	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		II. riso semigreggio:						
	10.06-250	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	10.06-410	a. a grani tondi	zero	146,88	zero	zero	zero	zero
	10.06-430	b. a grani lunghi	2.547,50	2.944,38	3.585,63	993,75	1.211,88	1.564,38
		II. riso lavorato:						
	10.06-450	a. a grani tondi	zero	156,25	zero	zero	zero	zero
	10.06-470	b. a grani lunghi	2.731,25	3.156,25	3.843,75	1.069,38	1.303,13	1.681,25
	10.06-500	C. rotture	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 15 giugno 1973 al 30 giugno 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 1577/73, n. 1645/73 e n. 1712/73

Numero della tariffa	Statistica codice	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM (1)		
			dal 15-6-1973 al 21-6-1973	dal 22-6-1973 al 28-6-1973	dal 29-6-1973 al 30-6-1973	dal 15-6-1973 al 21-6-1973	dal 22-6-1973 al 28-6-1973	dal 29-6-1973 al 30-6-1973
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	10.06-210	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-230	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		II. riso semigreggio:						
	10.06-250	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-270	b. a grani lunghi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. - riso semilavorato:						
	10.06-410	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-430	b. a grani lunghi	3.346,25	3.095,63	2.798,75	1.433,13	1.295,00	1.131,88
		II. riso lavorato:						
	10.06-450	a. a grani tondi	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	10.06-470	b. a grani lunghi	3.587,50	3.318,75	3.000,00	1.540,63	1.392,50	1.217,50
	10.06-500	C. rotture	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

(11239)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di San Lazzaro di Savena

Con delibera della giunta regionale n. 724 in data 4 maggio 1973 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 6 settembre 1973 con atto n. 1680/1719) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Lazzaro di Savena (Bologna) adottato con deliberazione consiliare n. 141 in data 18 aprile 1970 e n. 147 in data 21 aprile 1970.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 473 in data 13 settembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11300)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Fontanelice

Con delibera della giunta regionale n. 1484 in data 4 agosto 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1720/1709 in data 6 settembre 1973) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Fontanelice (Bologna) adottato con deliberazione consiliare n. 21 in data 13 maggio 1969.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 471 in data 13 settembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11301)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Castel Maggiore

Con delibera della giunta regionale n. 1482 in data 4 agosto 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1687/1728 in data 5 settembre 1973) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Castel Maggiore (Bologna) adottato con deliberazione consiliare n. 36 in data 31 marzo 1970.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 474 in data 13 settembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11302)

Variante transitoria al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con delibera della giunta regionale n. 772 in data 22 maggio 1973 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna con atto n. 1576/1588 in data 26 luglio 1973) è stata approvata la *variante transitoria* al vigente piano regolatore generale del comune di Forlì relativa alle norme di attuazione, adottata con deliberazione consiliare n. 16 in data 31 gennaio 1972.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto n. 453 in data 10 settembre 1973 a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11146)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei farmacisti ospedalieri, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 10 agosto 1971 e 14 agosto 1971 che approvano la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità a farmacista ospedaliero, bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubbblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei **sanitari idonei** a termini **dell'art.** 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Abbaticchio Giovanni	Triggiano - 29 gennaio 1926						si	
2. Aguzzi Carla	Pavia - 15 agosto 1927		si					
3. Aiori Cesarina	Pieve S. Giacomo - 13 marzo 1935	si						
4. Aymini Grazia	Aosta - 21 agosto 1941	si						
5. Albanese Giorgio	Roma - 3 giugno 1925	si						
6. Albani Riccardo	Firenze - 14 settembre 1940					si		
7. Aliprandi Giuseppe	Milano - 10 febbraio 1939					si		
8. Aluzzi Rosaria	Napoli - 1° marzo 1928						si	
9. Amato Giannamary	Trieste - 15 febbraio 1926		si					
10. Ancona Rocco	Triggiano - 22 febbraio 1940	si						
11. Anfossi Maria Teresa	Sassari - 31 maggio 1926	si						
12. Argelli Gabriele	Alfonsine - 27 maggio 1940	si						
13. Argiolu Antonia	Cagliari - 3 ottobre 1942	si						
14. Arrivabene in Beretta Bruna	Brescia - 11 maggio 1935					si		
15. Bacchetti Teresa	Gorizia - 31 maggio 1929						si	
16. Bacchiani Romano	Pesaro - 2 agosto 1933	si						
17. Baffoni Pietro	Montecolombo - 11 luglio 1929						si	
18. Bagliani Attilia	Ozzano Monferrato - 8 marzo 1938		si					
19. Baldini Attilio	Boretto - 19 dicembre 1931					si		
20. Ballerini Roberto	Torino - 22 settembre 1930	si						
21. Ballotta Franca	Fossò - 25 febbraio 1931					si		
22. Barletta Rino	Linguaglossa - 28 ottobre 1942	si						
23. Barnocchi Fernanda	Foligno - 8 luglio 1930						si	
24. Bartoli Luigia	Bevagna - 16 marzo 1924					si		
25. Battegazzore Maria	Tortona - 14 settembre 1926							si
26. Battistini Ornella	Perugia - 7 luglio 1927					si		
27. Bazzano Pier Alberto	Tricerro - 8 giugno 1929		si					
28. Beccari Maria Alessandrina	Mortara - 8 settembre 1935	si						
29. Bellini in Mondina Carla	Milano - 19 maggio 1931					si		
30. Bellucci Loredana	Auditore - 5 dicembre 1940	si						
31. Benaglia Orietta	Gualtieri - 27 febbraio 1928	si						
32. Benedetti Enzo	Pisa - 24 agosto 1933					si		
33. Beretta Giovanni	Padenghe sul Garda - 21 novembre 1933					si		
34. Beretta Luisa	Ferrara - 5 ottobre 1931		si					
35. Bernardis Maria Angela	Udine - 14 maggio 1936					si		
36. Bertocchi Piero	Viareggio - 25 novembre 1935	si						
37. Betti Carla	Cantagallo - 23 ottobre 1939					si		
38. Bigo Anna Maria	Verzuolo - 8 dicembre 1920							si
39. Bitocchi Silvania	Foligno - 17 febbraio 1923						si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
40. Boesso Vittorio	Stigliano di S. Maria di Scala 10 luglio 1940					si	si	
41. Boldrin Giuliana	Venezia - 10 dicembre 1939					si		
42. Bolognesi Vittorio	Bologna - 17 febbraio 1941					si		
43. Bonelli Domenico	Grassano - 29 aprile 1937	si						
44. Bonsignori Venafro Anna	Pisa - 6 luglio 1923					si		
45. Borgarello Dante	Caselle Torinese - 9 ottobre 1938					si		
46. Borsatti Angelo	Claut - 5 settembre 1931						si	
47. Bottazzi Irma	Genova - 12 aprile 1939					si		
48. Bozzini Luigi	Erbè - 3 gennaio 1939					si		
49. Bramardi Fernanda	Enna - 21 luglio 1930					si		
50. Brancato Giuseppe	Cuneo - 13 marzo 1934	si						
51. Bruno Giuseppe	Imperia - 17 maggio 1931	si						
52. Buratti Mariano	Bassano Romano - 18 luglio 1934	si						
53. Businaro Italino	Vighizzolo d'Este - 6 novembre 1940	si						
54. Cadario in Leoni Marina	Caravate - 14 novembre 1935					si		
55. Cadinu Francesca Enrica	Mamoiada - 29 luglio 1943	si						
56. Calderazzi Nicola	Altamura - 6 novembre 1940	si						
57. Calisti in Santarelli Giuseppina	Montegrimano - 29 giugno 1933	si						
58. Caltabiano Mario	Milo - 1° dicembre 1940	si						
59. Calzoni Margherita	Perugia - 13 ottobre 1921					si		
60. Caporossi Maria Antonia	Viterbo - 29 giugno 1942	si						
61. Cardinali Arialdo	Tornolo - 16 febbraio 1925		si					
62. Cariaggi Maria Teresa	Umbertide - 25 novembre 1924	si						
63. Carmignani Alberto	Peccioli - 20 ottobre 1941					si		
64. Casali ved. Magnaghi Luisa	Pavia - 20 giugno 1925	si						
65. Casalini Maria Teresa	Napoli - 29 luglio 1927	si						
66. Cassetti Antonio	Venezia - 27 giugno 1921					si		
67. Cavallazzi Carlo	Suzzara - 27 agosto 1938					si		
68. Cavazzoni Adriano	Reggio Emilia - 24 marzo 1935	si						
69. Ceccarelli Margherita	Borgo a Mozzano - 8 aprile 1926					si		
70. Celesti Margherita	S. Salvatore di Fitalia - 22 luglio 1927	si						
71. Censi Buffarini Carlo	Roma - 26 marzo 1930					si		
72. Centra Annunziata	Foggia - 8 ottobre 1938	si						
73. Cerasoli Giorgio	Ronchi dei Legionari - 10 dicembre 1941					si		
74. Chiarelli Lina	Martina Franca - 11 gennaio 1946						si	
75. Ciardi Pastorini Malvina	Jesi - 13 maggio 1923			si				
76. Ciarlo Licia	Montesano sulla Marcellana - 9 giugno 1927			si				
77. Ciccarone Silvana	Eboli - 4 settembre 1939	si						
78. Cini Enzo	Firenze - 13 marzo 1941					si		
79. Cipolla Mariachiara	Fara S. Martino - 3 aprile 1930					si		
80. Cocchi Claudio	Ferrara - 25 maggio 1931					si		si
81. Colle ved. Lotto Maria Antonietta	Belluno - 13 giugno 1935	si						
82. Comotto Carlo	Genova - 2 maggio 1938	si						
83. Concas Antioca	Ghilarza - 4 gennaio 1918					si		
84. Coppo Giuseppe	Mombello Monferrato - 2 febbraio 1933						si	
85. Corsello Nicola	Genova - 28 febbraio 1936	si						
86. Costa Carlo	Genova Quinto - 19 settembre 1919					si		
87 Costi Bruno	Gubbio - 5 marzo 1940							si
88. Crimaudo Paolino	S. Cipirello - 23 marzo 1945	si						
89. Cristiano Achille	Nola - 12 febbraio 1938	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
90. Cucchiara Fernando .	Casale Monferrato - 15 agosto 1932						si	
91. Curti Cesarina	Casalbuttano - 28 aprile 1938		si					
92. Dabusti Natalina . .	Voghera - 16 febbraio 1943		si					
93. Dalbagni Roberto .	Cairo - 4 ottobre 1932					si		
94. De Nittis Giuseppe	Torremaggiore - 15 dicembre 1928					si		
95. De Trombetti Giuseppe .	Verona - 18 febbraio 1928	si						
96. Deserti Anna Maria	Bologna - 16 aprile 1914			si				
97. Di Caro Diego .	Casteltermini - 21 febbraio 1937	si						
98. Di Fede Tito	Finalmarina - 20 novembre 1924					si		
99. Di Fiore in Ventani Anna Maria	Isernia - 14 aprile 1930					si		
100. Di Gioia Angelo Raffaele .	Barletta - 12 agosto 1939	si						
101. Diotallevi Omero . . .	Trevi 14 agosto 1934						si	
102. Dobossy in Brunetti Elisabetta .	Budapest - 24 ottobre 1938	si						
103. Doglia Gustavo . . .	Torino - 13 novembre 1928					si		
104. Dogliani Emma .	Benevagienna - 15 novembre 1929		si					
105. Dovinola Palmira	Mercato S. Severino - 4 aprile 1945	si						
106. Duberti Ada .	Carrù - 8 maggio 1933	si						
107. Elia Filippo .	Bitonto - 1° gennaio 1943	si						
108. Faggionato Maria Grazia .	Montebelluna - 6 ottobre 1938	si						
109. Falcocchio Domenico . .	Atessa - 12 marzo 1945	si						
110. Fanetti Giuseppe	Siena - 19 gennaio 1943	si						
111. Fattori Gianfranco .	Udine - 11 febbraio 1937					si		
112. Fenizia in Francescatto Maria Teresa	Maiano - 19 agosto 1926					si		
113. Feroci Paola .	Pistoia - 10 dicembre 1944	si						
114. Ferrari Gabriella	Parma - 14 marzo 1942	si						
115. Ferrara Giovanni .	Ragusa - 26 marzo 1942	si						
116. Ferretti Loriana .	Collesalvetti - 13 marzo 1929					si		
117. Filippone Maria Gabriella	Azeglio - 28 febbraio 1935		si					
118. Fiorentini Maria Teresa .	Piegaro - 26 marzo 1932					si		
119. Fiorucci Francesco	Gubbio - 15 novembre 1928							si
120. Fisichella G. Battista . .	Ramacca - 21 giugno 1941	si						
121. Fontana Anna Teresa . .	Imola - 22 settembre 1929			si				
122. Fontanesi Corrado . .	Reggio Emilia - 16 maggio 1939	si						
123. Francalancia Maria Giannina .	Camerino - 14 ottobre 1915							si
124. Franciosi Olivio . . .	Roma - 4 maggio 1929	si						
125. Franzini Claudia . .	Costa de' Nobili - 13 giugno 1914					si		
126. Freschi Giorgio . .	Piacenza - 7 febbraio 1937	si						
127. Fronterotta in Lucidi Gabriella .	Roma - 10 agosto 1927		si					
128. Galetti Anna Maria	Mantova - 24 marzo 1929					si		
129. Galli Lino . . .	Roma - 29 novembre 1927	si						
130. Gallo Botta Natalina . .	Moncalieri - 22 marzo 1931		si					
131. Gambi Maria . . .	Ravenna - 27 giugno 1939						si	
132. Gargano Luigi . . .	Gioiosa Ionica - 23 dicembre 1931	si						
133. Garioni Gian Piero	Piacenza - 16 novembre 1930					si		
134. Garrone Maria . . .	Alessandria - 19 febbraio 1930					si		
135. Gasio Gianfranco . .	S. Maria della Versa - 6 gennaio 1906		si					
136. Gasperi Liliana . . .	Roma - 6 dicembre 1929					si		
137. Gatto in Galfo Amalia . . .	Cagliari - 3 gennaio 1941	si						
138. Gattone Giuseppe . .	Ticineto - 6 ottobre 1939	si						
139. Gavazzi in Nencioni Odette .	S. Marcello Pistoiese - 2 gennaio 1938					si		
140. Gemello Rita	Lecce - 10 settembre 1924						si	
141. Ghiara Franca	Pisa - 13 novembre 1928					si		
142. Giaffreda Sergio	Milano - 9 luglio 1938		si					
143. Gianese Itala	Trieste - 9 febbraio 1929	si						

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
144. Gianfreda Gualtiero	Maglie - 12 marzo 1931	si						
145. Gilardenghi Carlo	Alessandria - 31 gennaio 1933					si		
146. Gioacchini Giovanna	Agugliano - 26 dicembre 1941					si		
147. Giorgi Antonio	Fermignano - 2 gennaio 1943	si						
148. Giorla Giuseppe Cesare	Petrizzi - 1° gennaio 1933	si						
149. Girornini Cesare	Carrara - 25 settembre 1940	si						
150. Gori Graziella	Russi - 28 marzo 1937						si	
151. Gori Ielide	Perugia - 4 dicembre 1926					si		
152. Granelli Maria Iva	Subbiano - 2 marzo 1926					si		
153. Grazioli Flavia	Biella - 31 luglio 1945	si						
154. Gireco Vittorio Alessandro	Vibo Valentia - 23 agosto 1937	si				si		
155. Guadagno Paolo	Livorno - 22 giugno 1940	si						
156. Guaglio Roberto	Casaleggio - 15 novembre 1942		si					
157. Guarnaschelli Cesare	Codevilla - 23 maggio 1931	si						
158. Guerra Cesare Maria	Fano - 25 marzo 1932	si						
159. Guerrazzi Giovanni	S. Giuliano Terme - 6 settembre 1939	si						
160. Guidetti Umberto	Cremona - 20 maggio 1928					si		
161. Innamorati Liliana	Foligno - 10 settembre 1920						si	
162. Lagasi Fulvia	Bedonia - 20 novembre 1926					si		
163. Lambardi Fabrizio	Ferrara - 19 ottobre 1929					si		
164. Lami Anna	Pisa - 6 giugno 1928					si		
165. Lavaselli Angela	Brignano Frascata - 1° giugno 1929					si		
166. Lavezzo Leda	Borsea - 28 marzo 1926		si					
167. Leone Francesca	Marsala - 29 gennaio 1938	si						
168. Leo Servidio Annamaria	Belvedere Marittimo - 4 febbraio 1940	si						
169. Licalzi Giuseppe	Agrigento - 5 novembre 1942	si						
170. Licenziati Francesco Paolo	Napoli - 6 febbraio 1909		si					
171. Liscio Emiddio	Orta Nova - 12 ottobre 1923							si
172. Listo Giuseppe	Noto - 27 agosto 1929						si	
173. Liuzzo Gabriele	Bronte - 26 settembre 1939	si	si					
174. Lomagno Pierangelo	Torino - 23 ottobre 1940	si						
175. Lomolino Luigi	Milano - 17 settembre 1938		si					
176. Longetti in Giulietti Rina	Perugia - 26 giugno 1928							si
177. Longo Francesco	Cinquefrondi - 24 luglio 1939	si						
178. Lucci Umberto	Latina - 15 luglio 1941	si						
179. Luppi Liliana	Modena - 19 aprile 1923					si		
180. Maggi Guido	Sarnico - 16 settembre 1929					si		
181. Maglione Angelina	Napoli - 19 giugno 1940	si						
182. Magnani Nino	Colorno - 22 agosto 1913					si		
183. Malagoli Telemaco	Napoli - 19 agosto 1927	si						
184. Malpezzi Verdiana	Forlì - 19 luglio 1925							si
185. Manfriani Carla	Firenze - 25 febbraio 1938		si					
186. Manganelli ved. Costabile Flora	Napoli - 19 settembre 1921					si		
187. Manzoni Carlotta	Milano - 12 gennaio 1928		si					
188. Marani Benilde	Conselice - 11 agosto 1937						si	
189. Marchese Raffaele	Lucera - 9 agosto 1937	si						
190. Marchesi Francesco	Vidigulfo - 1° marzo 1924					si		
191. Mariani Luigi	Camerino - 18 dicembre 1921							si
192. Marinelli Marina	Chiavari - 28 maggio 1943	si						
193. Mascetti Andreina	Velletri - 29 aprile 1931					si		
194. Massari Angela	Niardo - 12 febbraio 1917					si		
195. Maroncelli Francesco	Piobbico - 7 luglio 1942	si						
196. Martorana Giuseppina	Genova - 4 dicembre 1930	si						
197. Mattioli Giuseppe	S. Giovanni in Persiceto - 30 giugno 1941					si		
198. Mazza Carlo	Faenza - 3 dicembre 1941						si	si
199. Mazzardi Enrico	Brescia - 5 luglio 1936					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
200. Meitre Piero	Perosa Argentina - 15 ottobre 1934	si						
201. Melena Ennio	Casalincontrada - 28 agosto 1933	si						
202. Menghetti Emilia	Rimini - 3 ottobre 1924					si		
203. Messana Maria	Caltanissetta - 6 giugno 1946	si						
204. Messini Carlo	Foligno - 19 maggio 1923						si	
205. Miale Ada	Napoli - 3 giugno 1925						si	
206. Migliotta Raffaele	Squinzano - 25 novembre 1941	si						
207. Milardi Rosa	Reggio Calabria - 21 settembre 1929	si						
208. Minelli Mancini Anna	Foligno - 17 dicembre 1925						si	
209. Mini Francesco	Roma - 24 febbraio 1943	si						
210. Montaperto Stefana	Grotte - 29 ottobre 1927				si			
211. Morabito Cosimo Francesco	S. Alessio Sic. - 24 settembre 1922	si						
212. Morando Enrica	Genova - 12 novembre 1945	si						
213. Moruzzi Maria Teresa	Ravenna - 18 maggio 1926						si	
214. Muratori Giuseppe	Meldola - 3 luglio 1932						si	
215. Muzzini Alessandro	Castelnuovo ne' Monti - 17 settembre 1936	si						
216. Nanni Ernesto	Milano - 29 gennaio 1933					si		
217. Napoleoni Lorenza	Magliano Sabina - 16 marzo 1928					si		
218. Nappi Antonio	Marzano di Nola - 18 luglio 1925	si						
219. Natale Carlo	Fermo - 23 aprile 1925						si	
220. Nizzero Paola	Roma - 21 dicembre 1943	si						
221. Nordio Maria Luisa	Nervesa della Battaglia - 24 agosto 1931					si		
222. Novello Giovanni	Perugia - 18 ottobre 1937						si	
223. Novello Maria	Pieve di Soligo - 16 giugno 1922					si		
224. Olivieri in Rosella Maria	Catania - 4 dicembre 1929	si						
225. Ottavis Giovanna	Ponzano Monferrato - 2 marzo 1933						si	
226. Ottolino Vito	Triggiano - 3 maggio 1933			si				
227. Ottone Oscar	Casale Monferrato 7 ottobre 1942						si	
228. Picchiacucchi Coleschi Anna	Cortona - 15 gennaio 1925			si				
229. Paci Gaetano	Fano - 30 settembre 1943					si	si	
230. Palminteri Vincenzo	Feltre - 18 ottobre 1920						si	
231. Paolucci Miriano	Livorno - 20 giugno 1931					si		
232. Parmigiani Giovanni	La Spezia - 8 agosto 1929		si					
233. Parziale Giorgio	Benevento - 22 marzo 1938	si						
234. Pasi in Stampa Anna Maria	Roma - 13 febbraio 1939		si					
235. Pasquale Giacomo	Trinitapoli - 21 dicembre 1929	si						
236. Patrini Olga	Offanengo - 16 giugno 1920						si	
237. Patuelli Gaetano	Imola - 13 giugno 1942	si						
238. Pauli Fabio	Milano - 13 settembre 1938	si						
239. Pavesio Amedeo	Brescia - 11 gennaio 1921					si		
240. Pavone Gianfranco	Taranto - 6 ottobre 1931	si						
241. Pavoni Mario	Gualdo Tadino - 8 dicembre 1928				si			
242. Pedio Maria Teresa	Genova - 6 giugno 1928	si						
243. Pelaggi Rodolfo	Catanzaro - 9 gennaio 1936	si						
244. Pennese Pasquale	Città S. Angelo - 17 giugno 1930		si					
245. Peppoloni Vittorio	Londa - 10 giugno 1942						si	
246. Perego Giorgio	Cinisello Balsamo - 20 dicembre 1941	si						
247. Perini Paolo	Massanzago - 13 agosto 1940	si						
248. Perina Francesco	Povegliano - 27 marzo 1942					si		
249. Perini Nello	Chioggia - 15 gennaio 1937					si		
250. Petraroli Liliana	Roma - 23 marzo 1933	si						
251. Piccaja Francesca	Dolo - 10 aprile 1929					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
252. Pietri Giovanna	Bologna - 10 novembre 1925					si		
253. Pifferi Graziella	Stradella - 28 febbraio 1941	si						
254. Pilia Amerigo	Sevi - 6 gennaio 1923		si					
255. Pinzarrone Maria Giovanna	Siculiana - 1° giugno 1946	si						
256. Pittaluga Rosa	Genova - 27 dicembre 1928					si	si	
257. Polacco Lorenzo	Venezia - 20 agosto 1924					si		
258. Poliani Maria Paola	Monza - 25 febbraio 1944		si					
259. Politi Nicola	Bova Marina - 11 giugno 1937					si		
260. Popaiz Elisa	S. Vito al Tagliamento - 9 luglio 1929					si		
261. Portalauri Tommaso	Brindisi - 25 giugno 1931					si		
262. Principato Giuseppe	Dinami - 20 settembre 1938	si						
263. Pulvirenti Marisa	Lentini - 15 marzo 1941	si						
264. Portesi Eugenio	Brescia - 20 aprile 1942	si						
265. Querzola Aldo	S. Pietro in Casale - 17 gennaio 1927					si		
266. Ragazzoni Anna Maria	Genova - 18 dicembre 1931	si						
267. Raitano Antonino	Roma - 4 aprile 1936					si		
268. Ramacciotti Giovanni	Roma - 11 dicembre 1932	si						
269. Ranza Donatella	Castellammonte - 1° gennaio 1943					si		
270. Re Luigi	Isola del Gran Sasso - 16 agosto 1937	si						
271. Recchia Vincenzo	Locorotondo - 22 giugno 1934	si						
272. Recchioni Giovanni	Bologna - 7 agosto 1938					si		
273. Restelli Enrico	Milano - 5 dicembre 1929		si					
274. Riolo Umberto	S. Benedetto Val di Sambro - 21 agosto 1939					si	si	si
275 Ripoli Enzo	Pontenerchio S. Giuliano Terme - 18 febbraio 1919					si		
276. Riva Luisa	Piacenza - 8 ottobre 1925					si		
277. Roagna Francesco	Bra - 8 febbraio 1924					si		
278. Robbiano Maria Teresa	Mezzana Bigli - 31 maggio 1928					si		
279. Rocco Tito	Trieste - 8 dicembre 1942	si						
280. Rosano Giuseppe	Cartignano - 24 febbraio 1931					si		
281. Rossetti ved. Castelli Anna Maria	Roma - 19 febbraio 1924	si						
282. Rossi in Viggiano Gabriella	Firenze - 28 luglio 1935					si		
283. Rossi Giovanna	Siena - 7 aprile 1929		si					
284. Sabbatini Antonio	Ostra Vetere - 31 gennaio 1920						si	
285. Salico Gian Ilo	Saint Vincent - 15 marzo 1940					si		
286. Salucci Aurora Vittoria	Perugia - 11 gennaio 1927		si					
287. Salzarulo Italia	**Scafati - 8 gennaio 1928**					si		
288. Saoner in Neill Liliana	Genova - 18 maggio 1931	si						
289. Scaiola Carla	Sezzadio - 18 marzo 1942	si						
290. Scarponi Maria Teresa	Genova - 3 ottobre 1928		si					
291. Scateni Bruno	Città di Castello - 17 gennaio 1942		si					
292. Schiaffino Valeriano	Lima - 17 febbraio 1940					si		
293. Schiuma Margherita	Perugia - 2 ottobre 1937	si						
294. Segala Giacomo	Erbezzo - 5 settembre 1929					si		
295. Serra Giovanna	S. Giovanni in Persiceto - 19 maggio 1941							si
296. Silvano Silvia	Genova - 19 aprile 1940	si						
297. Silvestri Antonio	Martina Franca - 7 giugno 1941	si						
298. Silvis Carlo	Livorno - 16 gennaio 1938					si		
299. Simeoni Mariella	Spoleto - 23 maggio 1922							si
300. Siracusa Vincenzo	Caltanissetta - 23 giugno 1927	si						
301. Solinas Pier Luigi	Sassari - 3 gennaio 1942	si						
302. Sorio Olivio	Mozzecane - 19 agosto 1939					si		
303. Spagnuolo Cesira	Roma - 17 maggio 1925					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
304. Stefani Luigi	Cadignano di Verolanuova - 19 settembre 1920					si		
305. Stella Francesco	Mason Vicentino - 7 marzo 1941	si						
306. Tabanelli Remigio	Lugo - 18 giugno 1942						si	
307. Tadolini Luigi	Bologna - 6 marzo 1922					si		
308. Tampieri Rossana	Imola - 21 ottobre 1939						si	
309. Tarantino Saverio Giacomo	Casamassima - 29 maggio 1936	si						
310. Taurino Cosimo	Guagnano 6 novembre 1939	si						
311. Tavoni Bruno	S. Lazzaro di Parma - 29 settembre 1923					si		
312. Tenerini Carlo	Scansano - 2 marzo 1928	si						
313. Terret Giovanni	Piacenza - 22 luglio 1931					si		
314. Tosetti Luciano	Asti - 7 febbraio 1942					si		
315. Trabaldo Graziella	Novara - 11 luglio 1940					si		
316. Trevisan Anna Rosa	Mazzanzago - 24 ottobre 1943					si		
317. Trippetti Augusto	Nocera Umbra - 10 giugno 1933						si	
318. Trisotto Francesca	Vicenza - 8 novembre 1929						si	
319. Tumidei Evio	Forlì - 23 giugno 1932						si	
320. Turi Mario	Venezia - 26 gennaio 1944	si						
321. Tripodi Alfonsina	Polistena - 29 giugno 1930	si						
322. Terrone Giancarlo	Terni - 26 maggio 1929	si						
323. Tofani Fabrizio	Roma - 28 agosto 1932	si						
324. Trovini Lorenzo	Patrica - 17 novembre 1926	si						
325. Uva Elisa	Minervino Murge - 24 maggio 1929	si						
326. Valente Felice	Bari 28 ottobre 1938						si	
327. Valentinis Umberto	Artegna - 22 dicembre 1938					si		
328. Valle in Rizzo Adriana	Padova - 14 giugno 1935	si						
329. Vallomy Lucina	Conegliano - 15 agosto 1944					si		
330. Valoppi Giulio	Roma - 11 agosto 1930		si					
331. Vanetti Piero	Olgiate Olona - 19 febbraio 1931					si		
332. Varalda Pietro	Vercelli - 14 luglio 1939	si						
333. Venchierutti Renzo	Venezia - 3 giugno 1944					si		
334. Vernetti Mario	Novi Ligure - 14 luglio 1937							si
335. Vinci Filippa	Pietraperzia - 1° ottobre 1940							si
336. Visconti Rosa Anna	Genova-Sampierdarena - 17 aprile 1928					si		
337. Vittori Sergio	Gorizia - 11 novembre 1930						si	
338. Virgili Francesco	S. Vittoria in Matenano - 7 gennaio 1942	si						
339. Zambelli Marcello	Ancona - 3 novembre 1937	si						
340. Zambon Paolo	Talmassons - 10 luglio 1941					si		
341. Zanchetta Liliana	Vo' - 17 marzo 1928	si						
342. Zappasodi Giuseppe	Spinetoli - 14 settembre 1940	si						
343. Zasa Salvatore	Bagheria - 14 novembre 1929	si						
344. Zatini Iva	Genova-Sampierdarena - 6 aprile 1940	si						
345. Zoli Maria Pia	Bagnacavallo - 21 aprile 1935						si	
346. Zorka Mauriac	Maribor - 17 maggio 1919					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di farmacista ospedaliero, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1973

Il Ministro: **GUI**

(11151)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore ULA.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 1972, ULA/1208/A/1628, concernente l'integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che il direttore di divisione Canu dott. Giovanni Maria, membro della 9ª sottocommissione, colpito da improvvisa indisposizione, non può più svolgere il proprio incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di divisione Fernandez dott. Luigi è nominato membro della 9ª sottocommissione esaminatrice del concorso a trecentosessantadue posti di operatore in prova del personale dell'esercizio per gli uffici locali della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni in sostituzione del direttore di divisione Canu dott. Giovanni Maria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1973
Registro n. 36, foglio n. 194

(11326)

REGIONE TOSCANA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Pisa.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria delibera n. 1981 del 28 novembre 1972, relativa alla convalida del decreto del veterinario provinciale di Pisa in data 1° settembre 1972, concernente la costituzione della commissione esaminatrice del pubblico concorso al posto di veterinario condotto del comune di Vecchiano;

Considerato che il prof. Sebastiano Paltrinieri, membro del consesso di nomina regionale, ha dichiarato di rinunciare all'incarico per motivi di salute;

Ritenuto di nominare in sostituzione il prof. Aldo Romagnoli, direttore dell'istituto di clinica medica veterinaria della Università di Pisa;

A voti unanimi;

Delibera:

A parziale modifica del decreto citato in premessa il professor Aldo Romagnoli, direttore dell'istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa è nominato componente della commissione esaminatrice del pubblico concorso al posto di veterinario condotto del comune di Vecchiano in sostituzione del prof. Sebastiano Paltrinieri.

La commissione inizierà le prove di esami non prima di un mese dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La delibera sarà inoltre pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Toscana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, dell'ufficio del veterinario provinciale di Pisa e del comune interessato.

Firenze, addì 17 luglio 1973

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(11253)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1973, n. **15**.
Incentivazioni nel settore turistico-alberghiero.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 5 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di incentivare la costruzione di nuovi impianti ricettivi alberghieri ed extralberghieri ed il miglioramento di quelli esistenti, la Regione può concedere, nei limiti della spesa complessiva indicata dal successivo art. 11 e con le modalità previste dalla presente legge, contributi in conto capitale ad Enti pubblici, organizzazioni del turismo sociale e dei lavoratori ed a privati operatori.

Art. 2.

I contributi in conto capitale di cui al precedente articolo sono determinati:

a) nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di:

alberghi, anche del tipo villaggio, esclusi quelli di prima categoria e di lusso;
pensioni di 2ª e 3ª categoria;
locande;
aziende della ristorazione;

b) nella misura massima del 30% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di:

villaggi turistici per lavoratori e studenti;
campeggi;
case per ferie;
rifugi montani;
ostelli per la gioventù;

c) nella misura massima del 20% della spesa riconosciuta ammissibile per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento negli esercizi di cui alla lettera *a*);

d) nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento negli esercizi di cui alla precedente lettera *b*);

e) nella misura massima del 30% della spesa riconosciuta ammissibile per l'adattamento e l'arredamento di immobili rustici ad esercizi ricettivi non superiori alla 3ª categoria, completi di locali di ristoro per la consumazione e la vendita di prodotti dell'agricoltura calabrese, sempre che gli immobili siano ubicati nella stessa area di produzione agricola tradizionale ed il loro adattamento si dimostri determinante per la produttività di progetti agroturistici.

La misura massima dei contributi di cui alle lettere *b*) e *d*) del comma precedente è elevata rispettivamente al 40% ed al 35% quando le opere sono eseguite dai comuni e loro consorzi, comunità montane, enti pubblici e organizzazioni del turismo sociale e dei lavoratori che operano, senza scopo di lucro a fini sociali.

Art. 3.

Sono escluse dalle provvidenze di cui ai precedenti articoli coloro che abbiano già usufruito di contributi o sovvenzioni pubbliche comunque denominati, salvo i soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 che operano nel territorio, ai quali può essere concesso un ulteriore contributo del 20% integrativo di quello eventualmente già usufruito per il finanziamento da parte della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 125 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 e della legge 6 ottobre 1971, n. 853, degli interventi diretti alla costruzione, ampliamento ed ammodernamento di:

ostelli per la gioventù;
case per ferie;
villaggi turistici per lavoratori e studenti;
rifugi montani.

Art. 4.

Le domande di contributo, da indirizzarsi al presidente della giunta regionale, devono essere presentate all'ente provinciale per il turismo nella cui circoscrizione è prevista la realizzazione dell'opera o dell'iniziativa.

Le domande devono essere corredate dai seguenti elaborati:

a) progetto o programma di massima dell'opera o della iniziativa;

b) preventivo sommario di spesa;

c) redazione tecnico-illustrativa, atta a dimostrare la utilità dell'opera o dell'iniziativa in relazione alle finalità della presente legge;

d) piano economico finanziario;

e) parere dell'amministrazione comunale nel cui territorio è prevista la realizzazione dell'opera o della iniziativa in riferimento agli interessi generali ed alla conformità agli strumenti urbanistici.

Nel caso di contributo per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento le domande devono essere corredate dall'elencazione della qualità e quantità degli arredi, da preventivi di spesa con i prezzi unitari e complessivi di ciascuna voce e dalla planimetria interna degli ambienti da cui risulti la sistemazione dei singoli arredi.

Sulle domande di contributo gli enti provinciali per il turismo esprimeranno, entro 15 giorni dalla loro presentazione, il proprio motivato parere, provvedendo altresì a determinare le classifiche provvisorie quando si tratti di nuovi esercizi ricettivi.

Art. 5.

I contributi sono concessi sulla base del piano di ripartizione previsto dal successivo art. 9 e con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa.

Il provvedimento di concessione del contributo stabilisce la spesa riconosciuta ammissibile, la percentuale del contributo, tenuto anche conto del valore dei fabbricati esistenti o del suolo sul quale verranno realizzati nonché le modalità di erogazione, e fissa il termine entro il quale dovrà essere presentata, sotto pena di decadenza dal diritto al contributo, la seguente documentazione:

a) piano di finanziamento;

b) progetto esecutivo e computo metrico dell'opera, se necessari;

c) atti amministrativi eventualmente occorrenti per l'esercizio dell'attività cui l'opera è destinata e per l'esecuzione dell'opera stessa;

d) ogni altro atto che sia richiesto, caso per caso, per completare la documentazione.

Art. 6.

L'erogazione dei contributi previsti dal precedente art. 2 è condizionata:

1) relativamente a quelli di cui alle lettere *a*), *b*) e per l'adattamento degli immobili rustici lettera *e*):

a) al completamento dell'opera, per cui il contributo è richiesto, entro anni due dalla data del decreto di concessione;

b) all'esito favorevole del collaudo dell'opera ultimata;

c) all'accertamento degli adempimenti fissati dal decreto di concessione;

2) relativamente a quelli di cui alle lettere *c*), *d*) e per l'arredamento degli immobili rustici (lettera *e*) all'accertamento, attraverso regolare verbale di constatazione, dell'avvenuto acquisto che dovrà risultare dalle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici entro due anni dalla data del decreto di concessione.

Quando si tratti di opere o di iniziative realizzate dai soggetti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 l'erogazione può avvenire a stati di avanzamento nel limite dell'80% dell'importo delle opere eseguite e contabilizzate.

Art. 7.

Gli immobili oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di concessione per un periodo di 15 anni a partire dalla data del decreto stesso.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a cura e spese del beneficiario presso l'ufficio dei registri immobiliari.

Le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo non si applicano nel caso di contributi per l'arredamento e rinnovo dell'arredamento.

Allorché beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge siano enti pubblici, che operano senza scopo di lucro a fini sociali, è sufficiente, ai fini del vincolo di destinazione, l'obbligo espresso in tal senso nella domanda di concessione del contributo.

Quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza della destinazione, la giunta regionale dichiara la decadenza del contributo e autorizza la cancellazione del vincolo, previo recupero delle somme erogate proporzionalmente ridotte del 10% per ogni anno di destinazione effettiva dell'uso per cui il contributo è stato concesso.

Art. 8.

La concessione del contributo può essere revocata:

a) quando l'opera o l'iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o al programma indicato nel relativo decreto;

b) quando vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

c) quando, prima che siano trascorsi quindici anni dalla data di concessione del contributo, venga mutata la destinazione del bene o vengano ad esso apportate modifiche di struttura, senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale.

A tal fine la giunta regionale può disporre accertamenti mediante sopralluoghi e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

La revoca è pronunciata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, e l'amministrazione regionale provvede al recupero delle somme erogate.

Art. 9.

Le domande di cui all'art. 4 devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

Nella concessione dei contributi hanno la priorità i soggetti indicati nell'ultimo comma del precedente art. 2 nella percentuale massima del 50% della somma annualmente disponibile a norma del successivo art. 11.

Il piano di ripartizione è presentato dalla giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno al consiglio che lo approva con procedura di urgenza entro il 30 maggio.

Art. 10.

Per l'esercizio 1973 le domande intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti devono essere presentate, a norma dell'art. 4, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alla concessione dei contributi possono essere ammessi altresì, per l'esercizio 1973:

a) opere anche se iniziate o portate a termine, per le quali sia stata presentata domanda all'ente Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge;

b) opere anche se iniziate o portate a termine, per le quali sia stata presentata domanda al Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326, dal 1° gennaio 1972 alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Per l'esercizio 1973 non si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente e la giunta, in luogo del piano di ripartizione, presenta al consiglio, in uno al piano di ripartizione per l'esercizio 1974, una relazione illustrativa degli interventi operati.

Art. 11.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per il quinquennio 1973-1977, la spesa complessiva di L. 5.000.000.000 (cinque miliardi), in ragione di un miliardo all'anno.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 1973 e per la somma di un miliardo di lire con imputazione a carico del capitolo 7501 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1973 e per i successivi esercizi del quinquennio, in ragione di un miliardo di lire all'anno con la quota parte spettante alla Regione sul fondo comune di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1970, n. 281 ed imputazione ai corrispondenti capitoli.

Le somme stanziate, che in tutto o in parte rimanessero inutilizzate negli esercizi cui si riferiscono, e le somme che si rendessero disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Data a Catanzaro, addì 31 agosto 1973

GUARASCI

(11159)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1973, n. 16.

Trasferimento e consolidamento degli abitati colpiti da calamità naturali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 6 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei comuni colpiti da calamità naturali e in cui non risultino assicurate condizioni di stabilità i consigli comunali deliberano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la proposta di trasferimento totale o parziale o di consolidamento dell'abitato, la delimitazione delle zone da abbandonare o da consolidare e l'indicazione di quelle da destinare ai nuovi insediamenti, in relazione alla necessità di sviluppo di condizioni di vita economica sufficienti ai bisogni della popolazione, nonchè l'elenco relativo al numero e alla composizione dei nuclei familiari interessati e all'attività esercitata da ciascun componente.

La deliberazione di cui al comma precedente è immediatamente comunicata alla giunta regionale; è pubblicata come per legge ed è resa nota direttamente alla popolazione mediante avviso affisso a cura del comune in luoghi di pubblica frequenza.

Art. 2.

Sulla base delle deliberazioni di cui al primo comma del precedente articolo e dei propri accertamenti, la giunta regionale, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni di categoria, determina gli abitati da trasferire e quelli da consolidare e forma il piano regionale di massima per il trasferimento o il consolidamento degli abitati medesimi.

Il piano regionale di cui al comma precedente indica in particolare, sia pure per grandi linee, le previsioni circa:

le zone da abbandonare e i territori destinati ai nuovi insediamenti abitativi e produttivi e le connessioni con le attività agricole, industriali, artigianali e turistiche e la salvaguardia dei valori ambientali;

le infrastrutture primarie;

le fasi di attuazione e le spese occorrenti;

le priorità necessarie.

Per la formazione del piano l'amministrazione regionale si avvale di una equipe di esperti in urbanistica, geologia, diritto urbanistico, ingegneria civile e dei sistemi, macro e micro economia, trasporti e comunicazioni, agricoltura, industria e turismo.

A tal fine la giunta è autorizzata ad avvalersi della opera del dipartimento di difesa del suolo dell'università della Calabria e di consulenti esterni mediante incarichi professionali.

La giunta regionale, prima della trasmissione del piano al consiglio, lo deposita, per 15 giorni consecutivi, nella segreteria della Regone.

Dell'avvenuto deposito è data comunicazione ai comuni i quali ne danno pubblico avviso alla cittadinanza.

I consigli comunali, le associazioni sindacali e professionali ed i cittadini, possono presentare osservazioni entro i 10 giorni successivi.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione del piano di cui all'articolo precedente e sulla base delle direttive contenute nel piano medesimo i consigli comunali dei comuni interessati deliberano in via definitiva la delimitazione delle zone da abbandonare e di quelle da destinare ai nuovi insediamenti.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 4.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di cui al precedente articolo, la giunta regionale affida la progettazione di massima dei singoli piani di trasferimento, in base al disciplinare tipo approvato dal consiglio regionale e salvi gli eventuali adattamenti resi necessari dalle particolari esigenze della singola progettazione, ad istituti o enti operanti nel settore delle opere pubbliche ovvero ad equipe altamente qualificate.

Art. 5.

Il progetto di massima del piano di trasferimento contiene in particolare:

le destinazioni delle zone da abbandonare che di norma andranno acquisite al patrimonio comunale e le eventuali opere e demolizioni da eseguire in dette zone;

la delimitazione del territorio destinato ai nuovi insediamenti abitativi e produttivi e delle zone di espansione;

la specificazione degli insediamenti abitativi con la indicazione planovolumetrica;

la specificazione delle infrastrutture generali e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

la determinazione delle aree da destinare alla edificazione privata e le norme di uso;

le fasi di attuazione secondo programmi annuali, indicanti le opere da effettuarsi nel corso dei singoli esercizi;

la previsione della spesa;

gli elaborati prescritti dalla vigente normativa.

Art. 6.

Il progetto di massima del piano di trasferimento deve essere presentato alla giunta nel termine stabilito nel disciplinare; è preliminarmente esaminato dalla giunta regionale entro 20 giorni dalla presentazione ed è quindi trasmesso in tutti i suoi elementi al comune interessato che provvede all'immediato deposito presso la segreteria per la durata di 15 giorni durante i quali chiunque può prenderne visione.

L'effettuato deposito è reso noto immediatamente mediante avviso pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione con l'espressa menzione che « enti e privati, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione, possono presentare proposte ed osservazioni ai fini di un apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento del piano ». Eguale avviso deve essere affisso in luoghi di pubblica frequenza del comune.

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma il comune restituisce il progetto di massima del piano, con le proprie deduzioni adottate con delibera consiliare e con le osservazioni e proposte presentate, singolarmente corredate dal proprio parere, alla giunta regionale che lo adotta entro 30 giorni dalla restituzione dopo avere apportato eventuali modifiche o integrazioni.

Il progetto di massima del piano è approvato dal consiglio regionale ed un esemplare è depositato, a libera visione del pubblico, presso la segreteria del comune interessato.

L'effettuato deposito è reso noto immediatamente mediante avviso pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

L'approvazione del progetto di massima del piano di trasferimento ha valore di variante allo strumento urbanistico vigente.

Art. 7.

Entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto di massima concernente il piano di trasferimento, la giunta regionale affida la progettazione esecutiva in base al disciplinare tipo approvato dal consiglio regionale, salvi gli eventuali adattamenti resi necessari dalle particolari esigenze della singola progettazione, preferibilmente agli stessi progettisti del progetto di massima, curando di utilizzare le energie intellettuali e professionali della Regione.

I progetti esecutivi devono essere presentati nel termine stabilito nel disciplinare e sono approvati dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla presentazione sentito il comitato regionale tecnico-amministrativo.

L'approvazione dei progetti esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere.

La giunta regionale, con la deliberazione di cui al secondo comma del presente articolo, fissa i termini per l'inizio e per il compimento dei lavori e delle connesse espropriazioni.

Art. 8.

L'esecuzione dei lavori è affidata in concessione agli stessi istituti ed enti che ne hanno curata la progettazione ovvero ad altri istituti ed enti operanti nel settore delle opere pubbliche, con preferenza per quelli operanti in Calabria, ovvero agli stessi comuni interessati, mediante convenzione approvata dal consiglio regionale.

La convenzione di cui al comma precedente deve prevedere tra l'altro le modalità di erogazione delle somme occorrenti per i lavori, per gli espropri e le spese generali; l'affidamento totale della esecuzione e della gestione, tanto delle opere che delle espropriazioni, all'istituto o ente concessionario e la diretta assunzione da parte dello stesso di ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi.

Art. 9.

Il consiglio regionale può in casi particolari deliberare che la concessione dei lavori sia fatta immediatamente dopo l'approvazione del progetto di massima del piano di trasferimento, senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7.

In tal caso la concessione avviene mediante apposita convenzione stipulata tra la Regione, il comune interessato e l'istituto o ente concessionario, sulla base di un capitolato speciale.

La convenzione, in uno al capitolato che ne forma parte integrante, è approvata dal consiglio comunale e dal consiglio regionale.

Il presidente della giunta regionale dichiara, con decreto, la pubblica utilità nonchè l'urgenza e l'indifferibilità delle opere e fissa i termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori e delle connesse espropriazioni.

Art. 10.

Ai consolidamenti degli abitati la Regione provvede normalmente mediante delega ai comuni interessati.

Art. 11.

In particolari casi, la giunta regionale può determinare che alle progettazioni, tanto di massima quanto esecutive, ed all'esecuzione dei lavori di consolidamento o di ricostruzione di un limitato numero di abitazioni provvedano direttamente gli uffici del genio civile della Regione territorialmente competenti.

Art. 12.

Tutte le opere realizzate e le aree acquisite, in occasione dei trasferimenti e consolidamenti di abitati previsti dalla presente legge, sono di proprietà dei comuni interessati, ai quali verranno consegnati subito dopo la collaudazione da parte di una commissione tecnico-amministrativa, nominata in corso d'opera dalla giunta.

La consegna ai comuni interessati delle opere collaudate e delle aree di cui sopra avviene mediante verbale da redigersi in contraddittorio tra un rappresentante dell'istituto o ente concessionario che ha eseguito i lavori ed un rappresentante dell'amministrazione comunale, alla presenza di un funzionario della Regione.

Nei casi particolari di lavori eseguiti direttamente dagli uffici regionali del genio civile, si può prescindere dalla nomina in corso d'opera della commissione collaudatrice, e le opere realizzate sono consegnate dopo la collaudazione al rappresentante del comune da un funzionario del genio civile.

Art. 13.

I comuni interessati procederanno, secondo le modalità e con la osservanza dei criteri che verranno stabiliti con apposita normativa regolamentare dal consiglio regionale, all'assegnazione degli alloggi, realizzati ai sensi della presente legge, in favore dei nuclei familiari abitanti nelle zone da abbandonare con esclusione di quelli abitantivi da data successiva al 30 aprile 1973.

Art. 14.

Alle espropriazioni occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 15.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si farà fronte con i fondi di cui all'art. 5-*bis* della legge 23 marzo 1973, n. 36 limitatamente agli interventi previsti dalla stessa nonchè con le disponibilità sui fondi stanziati con la legge 28 marzo 1968, n. 437 e nei limiti di spesa che saranno stabiliti dal consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Data a Catanzaro, addì 31 agosto 1973

GUARASCI

(11160)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.